

ClioPress

Editoria digitale per la didattica e la ricerca storica

Regolamento

Art. 1

1. Il Dipartimento di Discipline Storiche “Ettore Lepore”, in risposta al progressivo restringimento del mercato della saggistica storica e delle riviste scientifiche di settore, ha assunto e depositato, presso l’Associazione italiana degli editori, il marchio editoriale ClioPress - Editoria digitale per la didattica e la ricerca storica.

Art. 2

1. Il Dipartimento con il marchio editoriale ClioPress assicura, attraverso le reti telematiche, ampia circolazione ai risultati della ricerca storica, continuando a garantirne la lettura su carta grazie alla tecnologia del print on demand, realizzato in “outsourcing”.

Art. 3

1. Il Dipartimento con il marchio editoriale ClioPress, nello spirito della Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, non commercializza le proprie pubblicazioni, ma le rende liberamente accessibili in internet.

2. Le pubblicazioni vengono depositate anche in FedOA, l’Open Archive dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché in formato cartaceo e su supporto digitale presso il Dipartimento.

Art. 4

1. Nel rispetto delle normative vigenti il Dipartimento con il marchio editoriale ClioPress certifica l’autenticità delle proprie pubblicazioni, elettroniche e multimediali, cura il diritto di deposito, procede all’assegnazione dei codici ISBN e ISSN, degli “identificatori digitali unici”, dei metadati descrittivi.

Art. 5

1. Per la gestione di ClioPress il Dipartimento si avvale di un Comitato editoriale, composto da almeno 5 membri, nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo e i ricercatori a esso afferenti, che abbiano competenze anche nell’ambito dell’editoria digitale. La durata del mandato è triennale.

2. Il Comitato editoriale provvede alla organizzazione di ClioPress, cura i rapporti con gli autori, i centri di composizione, le tipografie.
3. Il Comitato editoriale nomina al suo interno un coordinatore.

Art. 6

1. Il Dipartimento con il marchio editoriale ClioPress pubblica la Collana Pubblicazioni del Dipartimento di Discipline Storiche Ettore Lepore in cui sono raccolti contributi di professori di ruolo, di ricercatori del Dipartimento, di dottorandi e dottori di ricerca, nonché contributi di studiosi esterni, purché presentati da un docente del Dipartimento.
2. La Collana è diretta da un Consiglio scientifico, formato dalla Giunta di Dipartimento.

Art. 7

1. Il Dipartimento con il marchio editoriale ClioPress pubblica la Collana Saperi storici e nuove tecnologie, in cui sono raccolte ricerche dedicate ai rapporti tra storia e informatica, sperimentazioni di nuove forme di edizione documentaria in XML, di nuove modalità di comunicazione e di diffusione del sapere, anche attraverso la creazione di banche dati statiche e dinamiche.
2. La Collana è diretta da un Consiglio scientifico, nominato per la durata di 3 anni dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio scientifico è composto da 5 studiosi, di cui almeno uno esterno al Dipartimento.

Art. 8

1. L'istituzione di nuove collane deve essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
2. La proposta va presentata alla Giunta di Dipartimento che si avvale della competenza del Comitato Editoriale, affinché compia un esame di fattibilità editoriale. Nel caso di parere favorevole, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di istituzione della nuova Collana.
3. La richiesta di una nuova Collana deve indicare:
 - a) la composizione del Consiglio scientifico, che deve essere composto da non meno di 5 studiosi, di cui almeno uno esterno al Dipartimento;
 - b) l'elenco di almeno 3 titoli di opere da pubblicare entro 24 mesi dall'istituzione della collana;
 - c) l'indicazione delle modalità di copertura dei costi.

Art. 9

1. L'attivazione di una rivista elettronica deve essere proposta da almeno un membro del Dipartimento e subordinata all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

2. La richiesta va presentata alla Giunta di Dipartimento che si avvale della competenza del Comitato Editoriale affinché compia un esame di fattibilità editoriale. Nel caso di parere favorevole la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di istituzione della rivista elettronica

3. Nella richiesta va altresì indicato:

a) il nome del Direttore responsabile, che deve essere un professore o un ricercatore del Dipartimento;

b) la composizione del Consiglio scientifico, che deve essere composto da non meno di 5 studiosi, di cui almeno uno esterno al Dipartimento;

c) l'indice dei primi due numeri della rivista;

d) l'indicazione delle modalità di copertura dei costi relativi all'iscrizione del Direttore responsabile nell'elenco speciale dei pubblicisti, di registrazione della testata, di impaginazione e di editing, grafico e tipografico.

Art. 10

1. Al termine del loro mandato triennale, il Comitato editoriale e i Consigli scientifici delle diverse collane e riviste presentano al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte.

Art. 11

1. Tutti i testi, prima della pubblicazione, vengono sottoposti al peer review di due esperti della disciplina, individuati dai Consigli scientifici delle diverse collane o riviste, anche all'esterno dei Consigli stessi.

2. I referee, non retribuiti, sono tenuti a esprimere per iscritto il proprio giudizio.

3. Nel caso di parere discordante, il Consiglio scientifico interpella un terzo referee, il cui giudizio verrà considerato definitivo e vincolante.

4. Ottenuto il parere favorevole dei referee, il Consiglio scientifico presenta l'opera o il numero della rivista al Consiglio di Dipartimento, perché deliberi in merito alle spese di impaginazione e agli eventuali costi di stampa, da imputare a fondi individuali e/o di dipartimento.

Art. 12

1. Gli autori sono tenuti a dichiarare per iscritto di essere a conoscenza che il loro contributo scientifico verrà diffuso, a titolo gratuito, attraverso le reti telematiche e che esso:

- a) non infrange in alcun modo le norme vigenti in materia di diritto d'autore, né gli obblighi connessi con la salvaguardia di diritti morali o economici di altri autori o di altri aventi diritto, per quanto riguarda sia testi, immagini, foto e tabelle, sia altri contenuti;
- b) non è il risultato di attività rientranti nella normativa sulla proprietà industriale e non è oggetto di eventuali registrazioni di tipo brevettuale;
- c) non è stato prodotto nell'ambito di progetti finanziati da soggetti pubblici o privati che hanno preventivamente posto particolari vincoli alla divulgazione dei risultati per motivi di riservatezza o segretezza.

2. Nello spirito della Berlin Declaration on Open Access (art. 3, comma 1), gli autori restano esclusivi titolari dei "diritti di sfruttamento economico" delle proprie opere; ma essi si impegnano a indicare con chiarezza, in caso di successive ristampe in altre sedi editoriali, che i loro contributi sono già stati pubblicati dal Dipartimento con il marchio editoriale ClioPress.